

CONTI ECONOMICI SINTETICI ESERCIZI 1993-1994-1995 E 1996 (L.mldi)

	1993	1994	1995	1996
Proventi ed oneri finanziari				
Proventi finanziari	1.550	1.012	1.007	947
Oneri finanziari	- 3.767	- 2.759	- 3.043	- 2.631
	<u>- 2.217</u>	<u>- 1.747</u>	<u>- 2.036</u>	<u>- 1.684</u>
Proventi da partecipazioni	835	1.089	1.051	745
	<u>- 1.832</u>	<u>- 658</u>	<u>- 985</u>	<u>- 939</u>
Rettifiche di valore di attività finanziarie				
Svalutazioni	- 4.324	- 274	- 98	- 2.518
Rivalutazioni				
	<u>- 4.324</u>	<u>- 274</u>	<u>- 98</u>	<u>- 2.518</u>
Altri proventi e costi della gestione	- 177	- 164	- 127	- 123
Proventi straordinari (plusvalenze)	479	1.309	1.418	3.802
Oneri di ristrutturazione	- 4.668	- 1.512	- 627	
Saldo altri oneri/proventi straordinari	- 158	- 172	- 60	-38
	<u>- 4.347</u>	<u>- 375</u>	<u>731</u>	<u>3.764</u>
Risultato dell'esercizio	<u>-10.230</u>	<u>- 1.471</u>	<u>- 345</u>	<u>184</u>

N.B. L'aggiornamento del budget al 30 settembre 1997 evidenzia per l'IRI un risultato positivo di 1.829 miliardi. L'incremento dell'utile è anche da correlare al "rilascio" a conto economico del fondo rischi scontando il risultato economico dell'IRI il riflesso delle perdite Finmeccanica.

Deve però sottolinearsi che detto aggiornamento del budget tiene conto soltanto del primo conguaglio di prezzo sulle azioni Stet (non tiene conto del 2° conguaglio che non è ancora perfettamente definito).

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO INDEBITAMENTO FINANZIARIO	1993	1994	1995	1996	Variazioni 1993-1996
DEBITI FINANZIARI A ML TERMINE					
- Obbligazioni	4.899	3.574	2.731	2.273	(2.626)
- Debiti verso banche in lire	10.425	12.858	15.245	14.562	4.137
- Debiti verso banche in valuta	2.347	2.621	2.296	2.330	(17)
- Debiti verso controllate	164	158	139		(164)
	17.835	19.211	20.411	19.165	1.330
- Debiti finanziari con rimborso a carico dello Stato	3.812	2.937	2.186	1.816	(1.996)
	21.647	22.148	22.597	20.981	(666)
• DEBITI FINANZIARI A BREVE					
- Debiti verso banche	4.791	2.369	1.314	32	(4.759)
- Debiti verso controllate	206	1.114	1.273	5	(201)
	4.997	3.483	2.587	37	(4.960)
	26.644	25.631	25.184	21.018	(5.626)

D'altra parte le negatività esistenti erano annidate in molte delle Società Capogruppo, le quali - pur con l'opera di chiarificazione e recupero iniziata sostanzialmente sin dal 1993 - non erano riuscite per la maggior parte a produrre risultati positivi e per di più in tempi brevi.

A conferma di ciò è sufficiente considerare i risultati di bilancio e la consistenza dell'indebitamento di ciascuna Società finanziaria nel corso degli anni.

Gruppi (L. miliardi)	1993		1994		1995		1996	
	Risultato netto	Ind. Finanz. netto	Risultato netto	Ind. Finanz. netto	Risultato o netto	Ind. Finanz. netto	Risultato netto	Ind. Finanz. netto
Finmeccanica	33	5.097	53	4.412	40	4.878	(540)	5.113
Stet	1.634	21.204	1.901	18.897	2.452	15.412	3.074	12.824
Fintecna	-	-	171	5.442	61	5.476	98	5.172
Finmare	(88)	2.409	(7)	2.195	46	1.726	13	1.696
Fincantieri	3	1.065	10	1.089	25	422	50	338
Alitalia	(337)	2.064	(296)	2.905	(86)	3.313	(1.203)	2.234
Rai	(605)	1.634	(14)	1.225	137	799	177	154
Sofinpar	(124)	1.177	(62)	1.016	(33)	865	(17)	547

Si sottolinea, peraltro, che la perdita dell'esercizio 1996 recepisce partite extra gestione, sia positive che negative; nelle prime figurano, tra l'altro, plusvalenze acquisite con le cessioni operate (Finidreg, Alfa Romeo Avio, MAC, oltre alle partecipazioni nella Compagnie des Signaux, Brown & Sharpe, Space System/Loral e alcuni cespiti immobiliari); mentre quelle negative (L.mld.576), sono costituite da ammortamenti straordinari ed altri costi relativi a programmi aeronautici e della difesa, ripartiti in precedenza sulle serie

previste dei singoli programmi, nonché da accantonamenti nell'area aeronautica, in particolare a fronte del contenzioso in essere relativamente alle erogazioni della L. 184/75 anch'essa relativa al settore aeronautico.

Nè può sottacersi che alcuni settori di attività (siderurgico e impiantistico per primi) scontavano il prezzo di errori passati e di gestioni quasi fallimentari con contenziosi ancora di vaste dimensioni, mentre altri si erano trovati ad affrontare piani di trasformazione e acquisizioni, non disgiunte da rilevante contenzioso (Finmeccanica) e altri ancora avevano subito perdite di gestione tali da richiedere immediati interventi sul capitale connessi con la predisposizione di credibili piani di recupero e rilancio (Alitalia); altri infine si erano trovati ad affrontare le conseguenze di vicende imprevedibili (Fincantieri = navi Irak).

A tutto ciò era da aggiungere l'impatto degli interventi giudiziari - che, in più occasioni, avevano colpito amministratori e dirigenti e, sempre, avevano condizionato l'azione di tutti, richiamati a una particolare attenzione e cautela - interventi che, se da un lato contribuivano a fare ricercare di realizzare al meglio l'attività di gestione, dall'altro non potevano non rappresentare un freno alla assunzione di veloci determinazioni e a volte anche alla stessa assunzione di rischi imprenditoriali.

Quanto sopra esposto e considerato, osservazioni critiche sono da formulare in relazione alle più rilevanti vicende svoltesi nel periodo a iniziare dalla censurabile, precedente gestione dell'Alitalia durante la quale furono utilizzate entrate straordinarie per migliorare il risultato economico (peraltro pesantemente negativo), si procedette a onerose transazioni per ritardate consegne e a pagamento di penali per cancellazioni di ordini. Inoltre, solleva dubbi l'operazione di vendita di aeromobili successivamente riacquisiti in leasing. Ad aggravare il quadro, si aggiunsero anche una forte conflittualità interna, elevati costi del personale e una agguerrita competizione tra compagnie che portarono alla esigenza di investire rilevanti risorse pena la messa in liquidazione della stessa Compagnia di bandiera, il cui recupero - ancora oneroso - appariva anche condizionato da pronuncie comunitarie ⁹⁸.

⁹⁸ Nel dicembre 1997, Alitalia e Klm hanno siglato il "Memorandum of understanding" (alleanza strategica) che deve essere sottoposto e approvato dalle autorità aeronautiche nazionali, internazionali e comunitarie, nonché dall'Antitrust.

La gestione 1997 appare notevolmente migliorata: cfr. Cap. I, par. 3 di questa Relazione.

Anche nei confronti della Finmeccanica⁹⁹, peraltro travagliata in alcune sue controllate da vicende di carattere penale - parte delle quali conclusesi con patteggiamenti - considerazioni critiche sono da formulare sia per la continua ricerca di assetti definitivi che per un consistente contenzioso in essere con l'ex Efim, la cui mancata definizione può influenzare i risultati di bilancio e il cui costo - quale che siano i risultati a cui si perverrà¹⁰⁰ - verrà comunque a gravare sull'erario, essendo in ultima analisi entrambi i soggetti in tutto o in parte a capitale pubblico; su tali argomenti non sono mancati specifici interventi del magistrato delegato al controllo.

Sempre in materia di contenzioso, per le dimensioni degli stessi e per l'alea che li accompagna, considerazioni critiche devono essere formulate circa le situazioni in essere riguardanti le controversie¹⁰¹ con la Falck (arbitrato in corso con richieste di parte dell'entità di migliaia di miliardi) e con Riva per la cessione dell'Ilva Laminati Piani (arbitrato in corso con richiesta di parte del valore di centinaia di miliardi); da ultimo, ma non di minore valenza, sono anche da considerare le numerose controversie derivate dalla improvvida costituzione e inadeguata gestione di Italsanità, di cui si è ripetutamente esposto e per la quale frequenti sono stati gli interventi del magistrato delegato al controllo, peraltro intervenuto anche a proposito delle controversie nel settore siderurgico.

Alla luce di tali considerazioni e di quanto avvenuto nel periodo in esame si può affermare che il ruolo tradizionale dell'IRI quale Holding di partecipazioni e di strumento operativo dello Stato "gestore" in importanti settori industriali del Paese è da considerare vicino alla conclusione pur se permane l'obbligo di superare le restanti situazioni di criticità gestionale ancora in essere e di portare a conclusione le residue operazioni di privatizzazione programmate e se restano ancora da definire scelte strategiche in settori di particolare importanza, primo tra questi quello della Finmeccanica.

D'altra parte le capacità manageriali e imprenditoriali sviluppate dall'IRI dalla sua costituzione ad oggi, le esperienze maturate nella gestione delle rilevanti operazioni di privatizzazione avvenute o ancora in corso, in un periodo

⁹⁹ Cfr. Cap. V, par. 5.4.

¹⁰⁰ Cfr. Cap. V, spec. nota n.

¹⁰¹ Cfr. Cap. V

in cui il Paese è avviato a una competizione sempre più agguerrita in una aperta economia di mercato, fanno ritenere che alla conclusione ormai prossima del suo ruolo tradizionale non possa non fare seguito una diversa utilizzazione delle maestranze e della dirigenza che rappresentano un patrimonio non riproducibile in tempi brevi, da non disperdere in molti rivoli, pena la perdita di competitività e di capacità manageriali, anche di rilevante valenza tecnica.

Luig. Polverello

MODULARIO
C. C. 2

Determinazione n.31/94

**ALLEGATO** Mod.2

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti
a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria

nelle adunanze del 27 maggio e 1 luglio 1994;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214;

visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20;

esaminati gli atti;

uditi il relatore Presidente di sezione prof.dott. Roberto Coltelli e, nell'adunanza del 27 maggio 1994, i rappresentanti dell'ENEL nelle persone dell'Amministratore delegato dott. Alfonso Limbruno e il Direttore centrale avv. Mario Morelli;

F A T T O

1. Il decreto legge 31 marzo 1994 n. 216, reiterativo di tre precedenti, ha disposto la non applicabilità delle norme di contabilità generale dello Stato "alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato... in società per azioni" ed "alle operazioni complementari e strumentali"; ha dato facoltà al Ministero del tesoro - "salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE" - di affidare ad operatori specializzati (società, professionisti), ai fini delle alienazioni predette, "incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa... e direzione delle operazioni di collocamento", verso corresponsione di compensi "previamente stabiliti dalle parti". Per la copertura finanziaria è stato previsto che "agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi".

La richiamata direttiva 92/50, emanata dal Consiglio CEE il 18 giugno 1992 (con obbligo di conformazione degli Stati membri entro il 1° luglio 1993), dispone sulle procedure degli "appalti pubblici di servizi"; in

termini consonanti con le precedenti direttive concernenti gli appalti pubblici di lavori e di forniture, prevede come modulo di normale aggiudicazione le procedure di gara, e il possibile esperimento delle procedure negoziate nei casi indicati. La direttiva stessa dichiara di "lasciare impregiudicate le norme sui contratti di appalto di servizi contenute nella direttiva 90/531/CEE del Consiglio del 17 settembre 1990".

La direttiva 90/531, cui gli Stati membri devono conformarsi dal 1° LUGLIO 1992, si indirizza agli enti gestori di servizi a rete (acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni), fino allora esclusi dalla disciplina comunitaria, e regola espressamente le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e di forniture; queste ultime comprendono taluni servizi, tra i quali non figurano le operazioni di consulenza e collocamento di titoli azionari, di cui tratta il decreto legge in esame.

Gli appalti di servizi degli enti predetti sono stati poi compiutamente regolati dalla successiva direttiva 93/38/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, cui gli Stati membri devono conformarsi entro il 1° luglio 1994; dal suo ambito di applicazione sono esclusi "i contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed ai trasferimenti di titoli o altri strumenti finanziari".

Nell'ambito dell'ENEL sugli appalti di servizi dispone il regolamento del 15 luglio 1992, deliberato dal Consiglio di amministrazione, espressamente riguardante anche i "servizi di consulenza organizzativa e gestionale, servizi di analisi economico-finanziaria".

2. In dichiarata applicazione del precitato decreto legge 216 il Ministero del tesoro ha sottoposto all'ENEL uno schema di contratto con la Società Kleinwort Benson Ltd. (KB), che "conferisce a KB l'incarico di consulente finanziario per la vendita delle azioni dell'ENEL"; nelle premesse dell'atto è dichiarato che il contratto stesso "viene stipulato anche nell'interesse dell'ENEL", compendiabile nell'utilità ritratta dal collocamento sul mercato dei titoli azionari alle condizioni più vantaggiose; "pertanto l'ENEL partecipa agli oneri del presente contratto". In concreto il Ministero propone all'ENEL la sottoscrizione del contratto

stesso, quale parte contraente.

L'impegno della Società KB nei confronti dell'ENEL si puntualizza nel "prestare assistenza e consulenza in materia di ristrutturazione finanziaria, istituzionale, industriale ed organizzativa dell'ENEL e sulla regolamentazione del settore in cui la stessa opera" (art.1 lett.d).

E' previsto che la Società si avvalga di subconsulenti, scelti "sulla base di criteri concordati con il Ministero del tesoro e l'ENEL"; i rapporti sono regolati da contratti, stipulati dalla Società "in nome e per conto proprio", "previa approvazione da parte del Ministero del tesoro e dell'ENEL dei preventivi di spesa e del contenuto... per la parte di rispettivo interesse" (art.2 co.1).

"Gli effetti del contratto decorrono dal 2 ottobre 1993 e avranno termine al completamento delle operazioni di collocamento" (art.8 co.1); l'incarico "potrà essere revocato dal Ministero del tesoro in qualunque momento, previa consultazione dell'ENEL", verso rimborso delle spese sostenute dalla Società e, in caso di revoca non dovuta a dolo o colpa della stessa, la corresponsione della quota di compenso corrispondente alla durata della prestazione (art.9).

L'ENEL assume l'onere del 40 per cento del compenso mensile di 170 milioni di lire spettante alla Società, quale corrispettivo delle sopra indicate prestazioni; concorre in misura paritetica con il Ministero del tesoro nel pagamento delle spese della Società, nel limite massimo di 17 milioni mensili, e nel "rimborso delle spese" sostenute dalla Società per l'opera dei subconsulenti, nel limite massimo di 50 miliardi, che "potrà essere elevato su concorde decisione del Ministero del tesoro e dell'ENEL" (art.11 commi 1 e 4). Inoltre, in caso di mancata corresponsione delle somme dovute dal Tesoro nei termini previsti, i pagamenti "verranno anticipati dall'ENEL e successivamente rimborsati dal Ministero del tesoro" (art.10 co.7; art.11 co.4).

L'articolo 12 dello schema contrattuale, intitolato alla "manleva" prevista "in relazione all'esecuzione del presente incarico", contiene due disposizioni: 1) il rimborso da parte del Ministero del tesoro e dell'ENEL degli oneri per risarcimento danni e spese sostenuti dalla Società,

senza suo dolo o colpa, per azioni intraprese da terzi in sede giudiziale o stragiudiziale; 2) l'impegno dell'ENEL "di tenere indenne KB da ogni responsabilità nei confronti dei subconsulenti", "salvo il caso di dolo o colpa grave imputabile a KB".

3. Lo schema contrattuale è stato presentato al consiglio di amministrazione dell'ENEL nella riunione del 14 aprile scorso, accompagnato da una relazione degli uffici, che ne sintetizzava i contenuti. Il collegio sindacale, con riferimento alla clausola contrattuale che prevede l'anticipazione da parte dell'ENEL delle somme dovute dal Tesoro, ha richiesto la previsione espressa della corresponsione di interessi.

Al termine dell'esame dell'argomento il magistrato della Corte/dei conti ha formulato richiesta di dati informativi: 1) sull'adeguamento del procedimento di affidamento dell'incarico alla precitata direttiva CEE, nonché al regolamento interno dell'ENEL; 2) sugli aspetti dell'organizzazione dell'ENEL per i quali si reputava necessaria la consulenza della Società KB; 3) sulle motivazioni dell'assunzione da parte dell'ENEL di oneri correlati a comportamenti e rapporti ai quali l'ENEL stessa risultava estranea.

Il Consiglio di amministrazione, pur manifestando in linea di massima il proprio assenso sulla partecipazione al rapporto contrattuale, ha deliberato di rinviare ogni soluzione definitiva dopo la risposta alle richieste del collegio sindacale e del magistrato.

4. Le risposte sono state fornite nella successiva riunione consiliare del 28 aprile.

Con riferimento alla richiesta del collegio sindacale è stata presentata comunicazione del direttore generale del Tesoro, nella quale è dichiarato che sulle somme anticipate dall'ENEL per conto del Ministero sarà corrisposto un interesse pari al rendimento netto dei buoni ordinari trimestrali del Tesoro.

Alle richieste del magistrato sono state date le seguenti risposte:

- a) l'incarico di consulenza riguarda un'ipotesi di appalto di servizi, che per il settore dell'energia è regolato dalla precitata direttiva comunitaria 93/38/CEE solo dal 1° luglio 1994; poiché l'incarico stesso è stato affidato alla Società KB dal Ministero del tesoro non vengono in rilievo le disposizioni interne dell'ENEL;
- b) la ristrutturazione dell'ENEL e la regolamentazione del settore di intervento richiedono per taluni aspetti la consulenza della Società, in vista e in ragione delle peculiari esigenze correlate al collocamento dei titoli azionari sul mercato;
- c) l'articolo 12 dello schema contrattuale, riguardante l'obbligazione di manleva, è stato modificato, con l'espressa previsione che l'impegno dell'ENEL nei confronti della Società KB per responsabilità di questa verso i subconsulenti ha luogo soltanto in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei confronti dei subconsulenti stessi;
- d) è stata predisposta una comunicazione dell'ENEL alla Società KB, che condiziona l'approvazione dei contratti di subconsulenza all'inserimento nei medesimi di clausola escludente azione di rivalsa dei subconsulenti nei confronti della Società in caso di dolo e "colpa anche non grave" dei subconsulenti stessi;
- e) ancora con riferimento all'obbligazione di manleva è stato considerato: la clausola è di generale applicazione nei contratti in questione, ed è prevista al fine di sollevare la Società di consulenza ed i subconsulenti da eventuali oneri non proporzionati al corrispettivo dell'incarico; la delimitazione della responsabilità della Società KB nei rapporti con i subconsulenti ai casi di colpa grave rinviene giustificazione nel fatto che si tratta di attività non svolte direttamente dalla Società stessa; d'altronde la scelta dei subconsulenti è compiuta sulla base di criteri concordati con il Ministero e con l'ENEL; inoltre, l'ENEL sarà tenuta, al momento della collocazione delle azioni sul mercato, a sottoscrivere un prospetto illustrativo, assumendone la diretta responsabilità contrattuale nei confronti dei sottoscrittori; in quella fase potrà effettuare il più ampio controllo anche sull'operato dei subconsulenti.

Conclusivamente, il consiglio di amministrazione ha espresso consenso sulla partecipazione dell'ENEL alla stipulazione del contratto. Il magistrato, con dichiarazione consegnata agli atti, ha dichiarato di non ravvisare persuasive le argomentazioni addotte con riferimento alla clausola di manleva, e quindi di sottoporre alla competente Sezione della Corte dei conti la questione, che a sua volta "coinvolge il tema correlato della partecipazione dell'ENEL al rapporto contrattuale... nel quale trovano fondamento gli oneri di cui si tratta".

5. Con comunicazione del 6 maggio il Ministero del tesoro e l'ENEL sono stati informati della convocazione della Sezione alla data del 27 maggio per la trattazione della questione.

L'ENEL, in data 16 maggio, ha inviato alla Corte una nota d'ufficio, con i pareri di due studi legali, che svolgono le seguenti considerazioni:

- a) conformità della clausola di manleva alle norme della legislazione italiana, e in particolare al disposto dell'art. 1229 del codice civile (nullità di clausole di esonero da responsabilità del debitore solo nei casi di dolo e colpa grave, non già per mera colpa);
- b) usuale inserimento della clausola nei contratti di affidamento degli incarichi di cui si tratta;
- c) equità della clausola, nella considerazione che il consulente può acquisire i dati e le informazioni necessari solo dall'amministrazione o dalla società interessati, quindi può fornire al mercato, senza sua colpa, false rappresentazioni della situazione economica e finanziaria della società stessa;
- d) in particolare, l'impegno dell'ENEL verso la Società KB nei rapporti di questa con i subconsulenti trova giustificazione nel fatto che, in concreto, i subconsulenti debbono avvalersi della collaborazione degli uffici dell'ENEL stessa per le necessarie informazioni, in una intensa e complessa serie di contatti, ai quali non partecipano il Ministero e la Società predetta.

6. Nell'adunanza di Sezione del 27 maggio 1994 i rappresentanti dell'ENEL hanno ribadito gli argomenti sopra richiamati. Nella successiva trattazione del tema il collegio ha deliberato, ai fini della decisione, di acquisire ulteriori elementi informativi, in ordine alle valutazioni di congruità dei corrispettivi previsti per l'incarico di consulenza, ai criteri di riparto dell'onere tra il Ministero del tesoro e l'ENEL, alla data di decorrenza dei pagamenti da parte dell'ENEL.

La risposta ai quesiti proposti è stata deliberata dal consiglio di amministrazione dell'ENEL nella riunione del 14 giugno 1994, nei seguenti termini:

- a) la misura del compenso mensile alla Società KB, nell'importo di 170 milioni di lire, è stata determinata in relazione all'impegno della prestazione, con riguardo ai prezzi di mercato delle prestazioni comparabili, che sono compresi tra 160 e 220 milioni; la congruità dei compensi dovuti ai subconsulenti verrà valutata a seguito della presentazione dei preventivi di spesa, soggetti all'approvazione del Ministero e dell'ENEL;
- b) il riparto dell'onere tra il Ministero e l'ENEL è stato commisurato al valore delle rispettive prestazioni rese dalla Società e dai subconsulenti, con riguardo allo specifico interesse dell'ENEL al buon risultato dell'operazione di collocamento dei titoli sul mercato;
- c) la decorrenza dei compensi è fissata dal contratto alla data del 2 ottobre 1993, in quanto da tale data hanno avuto inizio le prestazioni di consulenza, per decisione del Ministro del tesoro, adottate in conformità degli indirizzi tracciati dal Governo.

7. A seguito della decadenza per decorso dei termini del precitato decreto legge n. 216, è stato emanato in sua sostituzione il decreto legge 31 maggio 1994 n. 332; il decreto riproduce le disposizioni precedentemente richiamate, con l'ulteriore prescrizione, che tra le operazioni escluse dall'applicazione delle norme di contabilità di Stato espressamente comprende "la concessione di indennità e manleva secondo la prassi dei mercati".

D I R I T T O

1. La trattazione delle questioni proposte richiede un cenno preliminare al tema del controllo della Corte dei conti sulle società derivate dagli enti pubblici economici.

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 28 dicembre 1993, il controllo - interrotto per iniziativa di Governo dal luglio 1992 - è stato ripristinato, "nelle forme e nei limiti in precedenza applicati". Pertanto il magistrato della Corte dei conti assiste alle riunioni degli organi di amministrazione e di revisione della Società, e svolge attività istruttoria; la competente Sezione della Corte delibera le relazioni e le determinazioni sulla gestione finanziaria, ~~o~~ su particolari argomenti.

Deve tuttavia avvertirsi come questa uniformità di soluzione si innesti su una situazione profondamente modificata rispetto al passato.

Nei confronti degli enti pubblici economici il controllo della conformità alla legge della condotta aziendale è stato svolto anche con riguardo al rispetto del criterio di economicità, espressamente previsto, con riferimento agli enti autonomi di gestione, dalla legge 22 dicembre 1956 n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Nel suo comune significato il criterio di economicità si identifica con il principio del minimo mezzo, e cioè della realizzazione di un dato risultato con il minimo costo. La Corte dei conti, tuttavia, ha ravvisato che la norma - a fondamento della quale può rinvenirsi il canone del buon andamento dell'amministrazione, sancito dall'art. 97 della Costituzione - doveva essere interpretata con specifico riguardo ai suoi destinatari, e cioè a figure imprenditoriali, delle quali gli enti di gestione erano la più rilevante espressione.

Tenuto conto dell'assenza dello scopo di lucro, estraneo alla figura dell'ente pubblico, e delle finalità sociali di interesse generale all'ente ascritte dalla legge e che ne motivavano la costituzione, il criterio di economicità è stato identificato nel principio dell'autosuffi-

cienza della gestione, e cioè nell'equilibrio economico tra i costi ed i ricavi, tratti dall'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Questa versione interpretativa per un verso ammette l'assolvimento dei predetti compiti di interesse generale, con l'impegno dei proventi eccedenti i costi; per altro verso esige il contenimento dei costi stessi nei limiti delle disponibilità, con esclusione di ulteriori oneri (gli "oneri impropri").

"Il criterio di economicità", ha ravvisato la Corte (da ultimo nella Relazione generale sugli enti di gestione, rassegnata al Parlamento con determinazione n. 14/90 del 13 marzo 1990), "va inteso non tanto come risultato della gestione di per sé considerato, ma piuttosto come canone di indirizzo della condotta degli amministratori, che tale risultato devono perseguire nei modi congrui".

In tempo successivo la proposizione legislativa che ha introdotto la formula del criterio di economicità è stata abrogata, ed è stato soppresso il Ministero delle partecipazioni statali (decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993 n. 174, legge 23 giugno 1993 n. 118); per altro verso, la formula stessa è stata riferita, sempre più di frequente, alla gestione di amministrazioni ed enti di erogazione, per i quali non ha senso parlare di "autosufficienza economica".

Inoltre, per alcuni enti pubblici economici, tra i quali l'ENEL, è intervenuta la trasformazione in figure societarie.

Deve allora chiedersi come le rilevanti mutazioni di cui si è fatto cenno incidano sui criteri e sui modi di controllo della Corte dei conti.

In termini generali, superandosi questioni di mera terminologia, deve ravvisarsi che, per gli enti pubblici economici, il principio di autosufficienza, nel quale è stato identificato il criterio di economicità, costituisce tuttora canone legale di condotta aziendale, anche nella considerazione della sua corrispondenza al disposto dell'art. 97 della Costituzione.

Per le società l'autosufficienza economica della gestione è implicita

nella previsione della produzione di un utile, contenuta nell'articolo 2247 del codice civile. Questo risultato è perseguito dagli imprenditori privati secondo ponderazioni ambientate nel quadro di rapporti autenticamente privati, effettuate nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, e quindi nei modi e nelle forme ritenuti più convenienti ed opportuni.

Diversa è la condizione dell'ENEL, che, pur operando secondo disciplina del diritto privato, riveste la qualità di "impresa pubblica", in ragione dell'influenza dominante dello Stato; influenza dominante a sua volta determinata dalla proprietà pubblica del capitale; di modo che i risultati della gestione aziendale si riversano nella sfera della pubblica finanza. Perciò, deve avvertirsi, è disposto il controllo della Corte dei conti, nei termini definiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 1993.

Ne consegue la necessità di una adeguata evidenza della corrispondenza delle scelte compiute dagli amministratori all'interesse pubblico ad una corretta e congrua conduzione aziendale, secondo valutazioni effettuate nell'esercizio del loro potere discrezionale.

Sulla scorta delle premesse considerazioni si procede ora alla trattazione delle questioni di cui si è fatta menzione, concernenti il rapporto contrattuale con la Società di consulenza KB, che in questa sede del controllo vengono in esame con riguardo alla partecipazione dell'ENEL, e con riferimento alle iniziative adottate dal consiglio di amministrazione nell'esercizio delle funzioni di sua competenza.

2. Per quanto concerne la partecipazione dell'ENEL al rapporto contrattuale deve notarsi come essa non sia espressamente prevista dal precitato decreto legge 216, né dal successivo decreto legge 332, che attribuiscono al solo Ministero del tesoro la facoltà di stipulare il contratto di consulenza.

Tale partecipazione, tuttavia, è in generale prevista dalle disposizioni emanate in sede di Governo (tra le quali la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993), e non può negarsi il

diretto e sostanziale interesse dell'ENEL nella materia, e la corrispondente esigenza, ai fini della buona riuscita dell'operazione e dei suoi riflessi nella sfera pubblica, del diretto contatto con la Società e con i subconsulenti, per il vicendevole apporto di esperienze in tema di adeguata conformazione delle strutture aziendali e di conveniente svolgimento del processo di collocamento delle azioni sul mercato.

Pertanto, il silenzio della legge non può interpretarsi come ostativo della soluzione proposta dal Ministero, in quanto essa è stata assentita dall'organo di amministrazione dell'ENEL, con sua autonoma determinazione.

3. Con riguardo alla procedura di affidamento del servizio vale osservare che la direttiva 92/50/CEE, espressamente richiamata dal decreto legge 216 e dal successivo decreto 332, esclude dal proprio ambito di applicazione gli appalti delle imprese operanti nel settore dell'energia; quindi l'ENEL non è tenuto alla sua osservanza; l'ENEL è invece destinatario della direttiva 90/531, richiamata dalla precedente; tuttavia, il servizio di consulenza in questione non risulta compreso nel suo ambito di applicazione; come è escluso, può soggiungersi, dalla successiva direttiva 93/38, vigente dal 1° luglio 1994.

La procedura di gara è invece prevista dal regolamento dell'ENEL sui servizi; tuttavia, nel caso in esame, oggetto della deliberazione del consiglio di amministrazione non era il procedimento di affidamento del servizio al consulente, bensì l'adesione al rapporto contrattuale promosso dal Ministero, con procedimento di sua competenza, ai sensi del decreto legge 216.

4. In merito alla congruità del compenso previsto per la prestazione della Società di consulenza, e delle proporzioni di riparto dell'onere tra il Ministero e l'ENEL, deve osservarsi che le indicazioni fornite dal consiglio di amministrazione con il supporto della documentazione allegata non danno esauriente evidenza dei parametri di misura applicati; valgono tuttavia a dar conto che le scelte compiute rispondono a criteri di ragionevolezza, e si conformano alle soluzioni adottate nei